



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 10

Riunione del 25 Settembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente estensore
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 04.19.20 GIA' N° 87.18.19 NEI
CONFRONTI DI:**

RINALDI SARA con il seguente capo di incolpazione contenuto nell'atto di deferimento della procura pervenuto il giorno 11 Luglio 2019:

- SARA RINALDI che ha rilasciato – per tramite i giornali anche locali e nazionali con pubblicazione sul Giornale di Lecco nonché condivise dalla stessa atleta sui vari social network generando una grande e ramificata diffusione con la creazione di un hashtag denominato “#iostoconsararinaldi” - frasi lesive, offensive, diffamanti e caluniose verso il sodalizio A.D.S. Polisportiva Olginate ed anche verso organi Federali della FIPAV.

In violazione degli Artt. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; 10 e 10 bis Statuto FIPAV, 2,19 e 21 RAT; 74,75 e 77 Reg. Giur.

Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'Art. 102 Reg. Giur.

ooooo

All'udienza del 25 Settembre 2019 per la procura è presente l'avv. Giorgio Guarnaschelli.

Per l'atleta Rinaldi Sara nessuno è presente.

La procura illustra l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpata.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto, denunciato con esposto dal legale del sodalizio A.D.S. Polisportiva Olginate non è stato contestato dalla difesa dell'atleta ed è provato dall'articolo pubblicato sul Giornale di Lecco e dai documenti depositati dalla procura. Sul comportamento tenuto dalla Rinaldi l'avv. Termini nella memoria non ha articolato alcuna difesa limitandosi a richiamare inutilmente e lungamente fatti già oggetto di precedenti procedimenti disciplinari che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente giudizio.

Certamente risultano offensive e calunniose le dichiarazioni rese dalla Rinaldi al Giornale di Lecco e quanto contenuto nella "hashtag" riferibile all'incolpata.

Deve anche ritenersi sussistere la contestata aggravante per la scelta dei mezzi utilizzati per la diffusione delle frasi oggetto del capo d'incolpazione

PQM

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare la tesserata SARA RINALDI con la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Roma, 25 Settembre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 settembre 2019